



CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

C.A.P. 87064 - PROVINCIA DI COSENZA

Ord. n° 70

Del 8 AGO. 2014

Prot.n° 37457

ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Vista la Legge Regionale del 19 ottobre 2009, n.34 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria" e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 3/12/2009 n.46;

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 24/7/2004 avente ad oggetto "Piano di Zonizzazione Acustica";

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Esaminate le proprie precedenti Ordinanze adottate in materia, e ritenuto opportuno, a seguito di alcune problematiche emerse, apportare alle stesse modifiche al fine di esprimere con maggior chiarezza la effettiva volontà dispositiva e di superare problemi evidenziati dalla pratica applicazione delle stesse;

Visto l'art.54 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e successive modifiche

ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. Musica di sottofondo: musica caratterizzata da valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori in modo tale da non permettere la percezione dei suoni al di fuori delle aree di pertinenza dell'attività.
2. Manifestazioni rumorose a carattere temporaneo: sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, ecc.), le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Articolo 2

Impianti di diffusione sonora all'aperto

E' vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia, salvo quanto disciplinato dal Capo II art.8 e al Capo IV. E' comunque salvo quanto stabilito dal "Regolamento per la Disciplina degli impianti di pubblicità", in materia di pubblicità fonica e dalle successive disposizioni della presente ordinanza, se esistente e/o vigente.

Articolo 3

Per quanto previsto negli artt.21 e segg. della su richiamata Legge Regionale n.34 del 19/10/2009 e ss.mm e proroghe il Comune, di concerto con gli organi ed Enti competenti, provvederà anche alla realizzazione di un adeguato Piano Urbano del Traffico ai sensi e per gli effetti di cui all'art.36 del D.Lgs n.285/1992.

In particolare ed al sol fine di impartire direttive unitarie per la regolamentazione relativa ai rumori prodotti dalla circolazione dei veicoli si statuisce, in via temporanea, quanto appresso:

l'uso dei veicoli a motore (auto, motocicli, moto, autocarri e quant'altro) è consentito nel rispetto delle norme vigenti di legge, e con la preclusione in capo ai conduttori degli stessi di un utilizzo, nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle ore 7.30) e diurne (dalle ore 14.00 alle ore 16.30), non corrispondente al vivere civile ed all'uso comune di detti mezzi, producendo a causa di un utilizzo smodato degli stessi, evidente disturbo alla quiete pubblica; (fra i casi di molestia e disturbo si segnala a titolo esemplificativo e non tassativo l'accelerazione del veicolo sia in movimento che da fermo non aderente all'uso ordinario e/o l'uso smodato di segnalatori acustici). L'inosservanza a tale imposizione, che potrà essere verificata dagli organi di polizia all'uopo demandati, potrà essere sanzionabile nella misura di euro trecento (€ 300.00); sono comunque fatti salvi tutti gli accertamenti che la polizia esegue sulla corretta tenuta dei veicoli in genere, sia sotto l'aspetto tecnico che fiscale.

Articolo 4

Cantieri edili

1. Nei cantieri edili l'inizio delle attività lavorative che comportano l'uso di strumenti o attrezzi rumorosi è fissato tutti i giorni alle ore 7.30;
 - l'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) è vietato su tutto il territorio comunale: per il periodo 16 settembre – 31 maggio, dalle ore 20.00 alle ore 7.30;
per il periodo 1 giugno – 15 settembre, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (ovvero alle ore 9.00 per la zona turistica) e dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
 - deroga a tali orari è consentita previa comunicazione al Dirigente del Settore Lavori Pubblici unicamente nel caso di getto di solai;
 - ai sensi dell'art.6 della legge 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
 - durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq di 70 dBA, con tempo di misura (Tm) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.
2. Qualora si configuri l'urgenza di portare a compimento lavori di pubblica utilità, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici può concedere deroghe al rispetto dei limiti e degli orari sopra determinati.

Capo II

MANIFESTAZIONI, FESTE POPOLARI, LUNA PARK E SIMILARI, ATTIVITA' SPORTIVE

Articolo 5

Aree autorizzate

Le manifestazioni, i luna park e altre attività temporanee simili possono essere autorizzate solo in aree all'uopo indicate in Giunta Comunale. Nel periodo 1 maggio - 30 settembre è vietato lo svolgimento di attività sportive rumorose all'aperto dalle ore 13.00 alle ore 16.00, con esclusione della zona dell'arenile, per la quale si applica quanto previsto dalla ordinanza balneare vigente.

Articolo 6

Deroga ai limiti di esposizione al rumore

Le attività disciplinate al presente capo dovranno rispettare i seguenti limiti: limite per il pubblico LASmax=108 dBA, limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA, con flusso atteso > 5000 persone; limite per il pubblico LASmax=108 dBA, limite in facciata LASlow 70 dBA, limite in facciata LAeq 65 dBA, con flusso atteso < 5000 persone. Detti limiti non sono applicabili all'intera durata della manifestazione di cui all'art. 5, ma solo ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non sono in grado di rispettare i limiti di immissione di cui al DPCM 14/11/1997 e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Articolo 7

Uso di amplificatori ed altoparlanti

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito:

- Per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari:
per il periodo 16 settembre-31 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 23.00;
per il periodo 1 giugno-15 settembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune;
- Per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio.

Capo III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 8

Publici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nel periodo 1 maggio-30 settembre di ogni anno è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, a supporto dell'attività principale, nelle fasce orarie dalle ore 09.00-13.00 e 17.00-24.00, ad esclusione del karaoke. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa. Dopo le ore 24.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Per detti impianti, la musica eventualmente udibile all'esterno nelle aree di pertinenza dell'attività, dovrà avere caratteristiche di musica di sottofondo, così come definita dall'art.1. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare, inderogabilmente, alle ore 1:00.
2. E' consentita la diffusione sonora all'esterno di musica di sottofondo, entro i limiti di legge nel periodo 1 dicembre 15 gennaio.
3. Nel periodo 1 ottobre-30 aprile gli intrattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Per i pubblici esercizi posti sull'arenile si applicano le disposizioni specifiche previste dall'articolo 12 della presente ordinanza e dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Articolo 9

Esercizi alberghieri e campeggi

1. Nel periodo 1 maggio-30 settembre di ogni anno gli esercizi alberghieri ed i campeggi possono effettuare intrattenimenti musicali, nelle fasce orarie dalle ore 09.00-13.00 e 17.00-1.00, esclusivamente per le persone alloggiate, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE. La diffusione sonora deve avvenire a

volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture alberghiere non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli art. 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Dopo le ore 24.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Per detti impianti, la musica eventualmente udibile all'esterno nelle aree di pertinenza dell'attività, dovrà avere caratteristiche di musica di sottofondo, così come definita dall'art.1.

2. Nel periodo 1 ottobre-30 aprile gli intrattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
3. Negli esercizi alberghieri l'attività di animazione, non disciplinata dal punto 1, è consentita fino alle ore 23.30 se effettuata all'esterno, ovvero senza limitazioni orarie se effettuata all'interno dell'esercizio, a condizione che non si verifichi propagazione di rumori all'esterno.
4. E' consentita l'attività di animazione all'aperto, nei periodo di cui ai punti precedenti, anche con l'uso di impianti di amplificazione limitatamente alla musica di sottofondo, purchè la diffusione sonora avvenga a volume moderato, e con le ulteriori cautele e limitazioni previste ai punti precedenti per gli intrattenimenti musicali, con esclusione della musica dal vivo, del karaoke e dell'utilizzo di megafoni o microfoni, nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
5. Per le attività di cui al punto 1 è esclusa l'utilizzazione di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

Articolo 10

Soggiorni di vacanza per minori, case per ferie ed ostelli per la gioventù

Nel periodo 1 maggio-30 settembre di ogni anno i soggiorni di vacanza per minori, le case per ferie e gli ostelli della Gioventù, possono effettuare intrattenimenti musicali o similari all'aperto esclusivamente per gli ospiti, e fino alle ore 1.00, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale, da trasmettere direttamente o a mezzo fax.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 11

Deroga per periodo del ferragosto

1. In deroga alle disposizioni dei precedenti art. 9 e 10, nelle serate del 13-14 e 15 Agosto, i titolari dei complessi ricettivi sono autorizzati ad organizzare all'interno delle suddette strutture, concertini musicali dal vivo allo scopo di intrattenere le sole persone alloggiate, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE.

2. I gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari e delle varie strutture ricettive di cui alla presente ordinanza, sono autorizzati a protrarre, nelle serate tra il 13 ed il 14 agosto, tra il 14 ed il 15 e tra il 15 ed il 16 agosto l'orario di svolgimento delle attività di intrattenimenti musicali di una ora rispetto agli orari previsti dalla presente ordinanza.

Articolo 12

Stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile.

1. Nel periodo 1 maggio-30 settembre di ogni anno negli stabilimenti balneari possono essere svolte feste di intrattenimento musicale all'esterno, fino alle ore 1.00. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. E' fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla SIAE, quando previsto; nei casi diversi l'obbligo è quello di comunicare preventivamente lo svolgimento della festa alla Polizia Municipale.
2. In tutti i casi previsti dal comma 1 le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.
3. In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire dalle 13.00 alle 17.00 e devono cessare alle ore 1.00.
4. E' vietata l'effettuazione della pubblicità delle feste, di cui al presente articolo, al di fuori dell'ambito dello stabilimento balneare. Anche se svolta nel predetto ambito, la pubblicità deve indicare chiaramente che le feste sono riservate ai soli clienti dello stabilimento balneare.
5. Le norme del presente articolo valgono anche per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande collocati nella fascia demaniale marittima definita arenile.
6. Nel periodo 1 ottobre - 30 aprile gli intrattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
7. E' consentita l'attività di animazione all'aperto, nei periodi di cui ai punti precedenti, anche con l'uso di impianti di amplificazione limitatamente alla musica di sottofondo, purché la diffusione sonora avvenga a volume moderato, e con le ulteriori cautele e limitazioni previste ai punti precedenti per gli intrattenimenti musicali, con esclusione della musica dal vivo, del karaoke e dell'utilizzo di megafoni o microfoni, nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Articolo 13

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, commesse da titolare di autorizzazione di polizia amministrativa, costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza

per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con ordinanza del Sindaco.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 8,9,10,11,12, eccetto i commi 2 e 4, e 14, comma 4, della presente ordinanza, salvo che la violazione riguardi la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività alla SIAE o alla Polizia Municipale ovvero che la stessa sia punibile ai sensi di una norma statale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

in caso di 1^a violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n.447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni. In caso di 1^a violazione alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco individua e dispone con propria ordinanza la durata della sospensione della licenza per intrattenimenti musicali.

In caso di violazioni successive alla 1^a è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. per tutta la stagione.

In caso di violazioni successive alla 1^a alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco con propria ordinanza dispone la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre dell'anno in corso. In caso di violazione a quanto disposto dall'art.4, per le attività rumorose nei cantieri edili, dall'art.5, per le manifestazioni sportive rumorose all'aperto non autorizzate, dall'art. 7, per l'uso di amplificatori nei luna park ed all'esterno delle sale giochi, dall'art. 12, comma 2, per il posizionamento delle casse acustiche in maniera diversa da come prescritto in ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100).

E' altresì punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100), la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività alla SIAE o alla Polizia Municipale, prevista negli artt. 8,9,10,11 e 12.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

E' DEMANDATO

Al Comando di Polizia Municipale, Comando Carabinieri e a tutte le forze dell'ordine l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la stessa sia resa pubblica e divulgata attraverso gli organi di informazione e notificata al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia di Stato.



IL SINDACO
Giuseppe Geraci